

DIRETTIVA 2001/54/CE DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2001****che abroga la direttiva 79/1066/CEE recante fissazione dei metodi di analisi comunitari per il controllo degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I metodi di analisi previsti dalla direttiva 79/1066/CEE della Commissione ⁽²⁾, che è basata sulla direttiva 77/436/CEE del Consiglio ⁽³⁾, sono superati.
- (2) Le direttive 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽⁴⁾ e 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽⁵⁾, prevedono la realizzazione di analisi per stabilire la conformità delle derrate alimentari alle prescrizioni regolamentari. A tal fine, gli Stati membri accertano che i metodi utilizzati siano se possibile convalidati, in particolare tenendo presente la normalizzazione nel quadro dell'ISO.
- (3) L'importanza dei controlli di autenticità degli estratti di caffè nella lotta contro la frode e l'adulterazione ha portato a lavori di normalizzazione sul piano internazionale nel quadro dell'ISO. La Comunità partecipa a tali lavori, che hanno portato a stabilire norme ISO per il caffè solubile.
- (4) Di conseguenza, a norma della direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi ufficiali comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽⁶⁾, non è necessario mantenere metodi ufficiali di analisi comunitari per gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria. Per tale motivo è

opportuno abrogare la direttiva 79/1066/CEE conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/4/CE.

- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/1066/CEE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° febbraio 2002.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.⁽²⁾ GU L 327 del 24.12.1979, pag. 17.⁽³⁾ GU L 172 del 12.7.1977, pag. 20.⁽⁴⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 23.⁽⁵⁾ GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.⁽⁶⁾ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50.